

Premi di assicurazione vita, infortuni, copertura rischio morte o invalidità permanente (rigo E8-E10 codice 36)

Data di ultima modifica: 27/02/2025

Obbligo di [pagamento tracciabile](#) delle spese sostenute dal 01.01.2020 ai fini della detraibilità.


SOMMARIO

- [Oggetto della detrazione](#)
 - [Importo della detrazione](#)
 - [Assicurazione pagata per i familiari](#)
 - [Documentazione richiesta](#)
-

OGGETTO DELLA DETRAZIONE

E' prevista una **detrazione del 19%** sui premi versati per:

- i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. Si precisa che:
 - per le **polizze assicurative di forma mista**, comprendenti il rischio infortuni e malattia, è necessario distinguere la parte di premio che copre il rischio infortuni (detraibile) dalla parte di premio relativa al rischio malattia che risulta onere non detraibile in sede di dichiarazione dei redditi.
 - sono detraibili anche le **assicurazioni infortuni relative al conducente auto** stipulate in aggiunta alla normale polizza di responsabilità civile auto ([Circolare 95/E del 2000 risposta 1.4.1](#));
- i contratti stipulati o rinnovati **dal 2001**, a condizione che abbiano ad oggetto il **rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%** da qualunque causa derivante (dal 2001 **non** più prevista la detrazione per le polizze contro gli **infortuni**).



IMPORTO DELLA DETRAZIONE

La detrazione è calcolata su un **ammontare massimo del premio pari a euro 530**

Tale limite deve essere **considerato complessivamente** e pertanto, anche in presenza di una pluralità di contratti (vanno quindi **compresi in tale limite anche i premi versati per i familiari fiscalmente a carico**), l'ammontare massimo di spesa detraibile non può superare euro 530. Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU (punti da 341 a 352) con il codice 36.

L'articolo 2 del [D.Lgs. 216/2023](#) ha disposto che **dal 1° gennaio 2024** ai contribuenti titolari di un **reddito complessivo superiore a euro 50.000**, determinato al netto dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'ammontare della detrazione lorda spettante è diminuito dell'importo di euro 260. Per approfondimenti si rimanda al [contenuto dedicato](#).

ASSICURAZIONE PAGATA PER I FAMILIARI

La detrazione della spesa è prevista anche se la stessa è sostenuta per conto di familiari fiscalmente a carico. A tal proposito, [la Circolare n.17 del 18 maggio 2006 al punto 4](#), ha modificato il precedente orientamento ([Circolare n.15 del 20 aprile 2005](#)), con il quale si stabiliva che, se il familiare fiscalmente a carico compariva in contratto sia come contraente che come assicurato, veniva escluso il diritto alla detrazione dei premi in capo al contribuente. Il contribuente, quindi, detrae il premio assicurativo nei casi seguenti:

**PREMI DI
ASSICURAZIONE
SULLA VITA E
CONTRO GLI
INFORTUNI**

DOCUMENTAZIONE (rigo E8-E10 cod. 36)

Premi di
assicurazione
sulla vita e
contro gli
infortuni.

1. **Ricevuta di pagamento** dei premi o dichiarazione dell'assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi;
2. **Contratto d'assicurazione** oppure attestazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice in cui siano indicati:- il nome del contraente e quello dell'assicurato, - la tipologia del contratto e la sua decorrenza - gli importi fiscalmente rilevanti;
3. Se si tratta di contratti stipulati o rinnovati fino al 31/12/2000 dalla documentazione rilasciata dall'assicurazione deve risultare che non è consentita la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.
4. Il pagamento deve avvenire con **strumenti tracciabili** e può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione esibire:- ricevuta del versamento bancario o postale- ricevuta della carta di debito o credito- estratto conto-copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.